



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

**08106-20**

Composta da:

DOMENICO GALLO - Presidente -  
PIERO MESSINI D'AGOSTINI  
MARIA DANIELA BORSELLINO  
GIUSEPPE COSCIONI  
VINCENZO TUTINELLI - Relatore -

Sent. n. sez. 3183/2019  
UP - 12/12/2019  
R.G.N. 23138/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio.

udito il difensore

Il difensore presente si riporta ai motivi.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale liquidate in favore della parte civile.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'articolo 158 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di una rigorosa prova della data di effettiva consumazione del reato di appropriazione indebita per cui vi è stata condanna. Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto tenersi conto che il mancato pagamento degli assegni consegnati all'amministratore subentrante risalirebbero a parecchio tempo prima rispetto alla presentazione della querela.

2.2. Violazione dell'articolo 165 cod. pen. e vizio di motivazione avendo il giudice di appello condizionato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di rilevante entità senza valutare le condizioni economiche dell'imputato emergenti dagli atti ed in particolare dall'ammissione dello stesso imputato al patrocinio a spese dello Stato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi risultare dalla ricostruzione dei fatti resa dal giudice di primo grado come la volontà dell'imputato di appropriarsi definitivamente del danaro versato sul proprio conto corrente si sia concretizzata soltanto nel 2011 all'esito dei solleciti del condominio danneggiato risalenti al marzo 2011 e dopo che lo stesso imputato aveva offerto due assegni risultati privi di copertura. Tali circostanze palesano la mancanza di alcun profilo fattuale che emerga nel contesto del fascicolo processuale idoneo a suffragare il motivo di ricorso dell'imputato e la conseguente manifesta infondatezza del motivo stesso.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi la fondatezza. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 165 cod. pen. ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte distrettuale mantenuto la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato, senza avere effettuato una coerente e logica valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (in tal senso: Sez. 5, n. 1021557 del 2/2/2015, Solazzo ed altro, Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna ed altri).

3.1. Quanto detto risulta indirettamente confortato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi in cui dagli atti emergano chiari elementi in un senso o nell'altro con riferimento alle condizioni economiche, degli stessi il giudice deve tenere conto. In tale direzione specificamente, il collegio condivide le decisioni (Sez. 4, n. 25685 del 5/4/2016, Scaretti, Rv.



267372, Sez. 6, n. 25413 del 13/5/2016, C., Rv. 267134 e Sez. 3, n. 29996 del 17/5/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352) che affermano come il giudice della cognizione, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, debba effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergono elementi 3 che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

3.2. Tale prospettiva appare del resto coerente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con pronuncia n. 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha precisato come spetti al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

3.3. Se tanto appare adeguatamente supportato con riferimento al giudizio in sede di esecuzione, non può certo ritenersi preclusivo in occasione del giudizio principale sulla responsabilità cui è rimesso il relativo apprezzamento secondo gli ordinari canoni anche sulla base degli elementi acquisiti e delle deduzioni delle parti.

3.4. Nella specie, la limitata capacità patrimoniale dell'imputato risulta dalla ammissione dello stesso dal patrocinio a spese dello Stato; elemento che denota una significativa precarietà esistenziale ed economica del ricorrente risultando in atti la presenza di un reddito annuo inferiore all'entità della provvisoria che, secondo le statuizioni del giudice d'appello, sarebbe da pagarsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

4. A mente dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., per quanto sopra evidenziato sugli elementi già sussistenti e facilmente evincibili dalla lettura degli atti a disposizione del Collegio con particolare riferimento alla sentenza impugnata, può in questa sede disporsi l'annullamento senza rinvio del punto della sentenza che ha inteso subordinare la concessione della sospensione al pagamento della provvisoria, alla luce della carenza di elementi che ai sensi dell'art. 165 cod. pen. consenta di ritenere possibile, viste le condizioni di disagio economico del ricorrente, il pagamento.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria, subordinazione che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019

Il Consigliere estensore  
(Vincenzo Tutinelli)

Il Presidente  
(Domenico Gallo)

3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 FEB. 2020



CANCELLERIA  
Claudia Pianchi